

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI BUONI LAVORO "VOUCHER"

RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE

1. PREMESSA

1. Con il presente disciplinare, l'Amministrazione Comunale intende offrire un supporto concreto in termini economici-lavorativi in favore dei giovani, dei disoccupati e dei soggetti percettori di misure di sostegno al reddito residenti nel territorio comunale.

Il presente regolamenta quindi quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso, in modo del tutto trasparente e nel rispetto dei criteri che saranno illustrati di seguito, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

2. Il Comune inoltre, adotta così una politica sociale di rilievo affiancando politiche di sostegno al reddito con iniziative di politica per il lavoro.

2. FONTI E DEFINIZIONI

1. Il sistema dei buoni lavoro (o voucher) trova riferimenti normativi nella legge delega n. 30/2003 che ha introdotto per la prima volta le prestazioni occasionali di tipo accessorio (articolo 4 c 1, Lettera d), poi disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 (art.70-73);

2. L'ultimo riferimento normativo, in ordine cronologico, è la legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), che ha apportato significative modifiche all'art. 70 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale accessori, inserendo ulteriori attività ed ampliando la platea di possibili committenti prestatori.

3. Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una modalità di prestare lavoro che risponde alla duplice esigenza del 'committente' (colui che offre il "lavoro "ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori non subordinati per lo svolgimento di determinate attività, o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del 'prestatore ' del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i compensi) di poter ottenere degli aiuti economici nei periodi in cui non risulta occupato o soddisfatti i requisiti di legge e del presente disciplinare.

3. ATTIVITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Nel rispetto e in conformità delle fonti normative sopra richiamate, le prestazioni di lavoro accessorio in favore degli Enti Locali/Committenti Pubblici, sono rese nell'ambito:

a) Di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (art. 70, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni);

b) Di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, (art. 70, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni);

c) Di qualsiasi settore produttivo dell'ente il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da parte di soggetti percettori di misure di sostegno al reddito (anno 2015 e 2016) (art. 70, comma 1 , lett.e) e art. 70 comma 1 – bis) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni.

2. Le prestazioni di lavoro accessorio sono richieste nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno (art. 70 comma 2-ter D. Lgs. n. 276/2003).

4. SOGGETTI DESTINATARI (PRESTATORI)

1. Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente le categorie di individui in possesso dei seguenti requisiti:

1. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità);

2. giovani da 16 a 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza (natalizie dal 1° dicembre al 10 gennaio; pasquali dalla domenica delle palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; estive dal 1° giugno al 30 settembre) e il sabato e la domenica;

3. giovani con meno di 25 anni, studenti universitari regolarmente iscritti, in tutti i periodi dell'anno;

2. possono svolgere attività di lavoro accessorio in favore del Comune di Ausonia solamente le persone residenti sul territorio comunale, a prescindere dalla cittadinanza. Nel caso di cittadini questi, oltre a rientrare nelle categorie di soggetti sopra elencati e ad essere residenti nel Comune, devono essere in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno.

3. oltre ai requisiti di cui ai precedenti comma 1 e 2 gli interessati:

a. dovranno essere in godimento dei diritti politici;

b. dovranno avere un ISEE rilasciata nell'anno 2016 non superiore a € 10.000,00;

c. possedere idoneità fisica all'attività richiesta.

4. Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione dell'Avviso e debbono sussistere anche alla data di conferimento dell'incarico di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. MODALITA' DI RECLUTAMENTO PER SVOLGIMENTO LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

1. La giunta comunale, in base alle esigenze e su richiesta dei responsabili di Area di questo Comune, con proprio atto deliberativo individua:

- . un elenco della/le attività tra quelle indicate all'art. 3 che intende realizzare;
- . per ciascuna di esse i soggetti che intende impiegare, individuati tra quelli di cui all'art. 4 nell'elenco di cui al successivo art. 6, eventualmente, le mansioni richieste;
- . l'importo finanziario assegnato all'iniziativa da realizzare;
- . per ogni prestatore, il numero di "buoni lavoro" (voucher) da utilizzare rapportato al numero di ore, che devono essere superiori o uguali a 4 (minimo 4 ore per prestatore);

2. Il Responsabile del Servizio, onde semplificare la procedura relativa all'acquisto dei buoni lavoro (voucher), e nei limiti delle possibilità di bilancio, può disporre un unico acquisto annuale dei predetti buoni.

3. pubblicazione dell'avviso bando per il reclutamento dei soggetti, con indicazioni alla modulistica alle tempistiche e scadenze.

6. ELENCO DEI RICHIEDENTI I BUONI LAVORO (VOUCHER) E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SVOLGIMENTO LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

1. In seguito alla procedura prevista nel precedente articolo, si provvederà ad affiggere apposito avviso all'albo pretorio online del comune nonché sul sito dell'ente www.comune.ausonia.fr.it dandone adeguata pubblicità, ove sono riportati:

- gli elenchi di cui agli articoli precedenti;
- Il termine per la presentazione delle domande.

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, dovranno presentare domanda (possono partecipare ad un solo elenco delle attività) utilizzando il modulo fornito dagli uffici comunali, unitamente alla dichiarazione ISEE in corso di validità, allo stato di famiglia ed ai documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, oltre ad un certificato medico attestante la buona salute ovvero l'idoneità fisica per le attività da svolgere previste dalla normativa e dall'art. 3 del presente. I cittadini stranieri devono inoltre presentare un titolo di soggiorno valido attestante la loro regolare presenza nel territorio italiano.

3. Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il termine fissato dall'Avviso.

4. In seguito al termine della data fissata dal bando, si provvederà a stilare una graduatoria/elenco. La graduatoria/elenco sarà poi pubblicata nel sito del Comune ed avrà validità di un anno.

5. I criteri con cui sarà formato l'elenco sono:

- a) indicatore economico ISEE;
- b) familiari disabili nello stato di famiglia;
- c) numero di figli risultante dallo stato di famiglia.

6. Nell'individuazione del prestatore, a parità di punteggio, indicatore di preferenza sarà scelto dalla giunta comunale; a parità di punteggio e del requisito indicato "studente universitario", saranno preferiti i giovani "studenti universitari" aventi minore età.

I punteggi assegnati alla lettera a) ISEE sono così delineati:

- . valore ISEE da 0,00 a 2.000,00 € = 10 punti
- . valore ISEE da 2.000,01 - 4.000,00 € = 8 punti
- . valore ISEE da 4.000,01 - 6.000,00 € = 6 punti
- . valore ISEE da 6.000,01 – 8.000,00 € = punti 4
- . valore ISEE da 8.000,01 – 10.000,00 € = punti 2

- Composizione nucleo familiare di convivenza:

Punti 1 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 3 punti.

Punti 2 per ogni figlio a carico per nuclei familiari con un solo genitore a causa di separazioni o vedovanza.

- Numero persone disabili presenti nel nucleo familiare:
(percentuale di invalidità superiore al 66%)

1 persona	punti 5
Oltre	punti 10

7. I soggetti saranno chiamati in rispetto alla posizione in graduatoria/elenco nei limiti di massimo 10 prestazioni ogni prestazione di 4 ore in modo tale da garantire lo scorrimento delle stesse

8. Quando risulterà esaurita la chiamata di tutti i soggetti in graduatoria/elenco, l'erogazione dei voucher riprenderà dalla prima posizione utile.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. L'avvio dell'impiego è preceduto dalla sottoscrizione dell'atto di accettazione da parte dei soggetti interessati, sottoscritto dagli stessi e dal Responsabile dell'Area/Servizio. In tale atto sono definiti i dati relativi al soggetto, gli elementi caratteristici e propri dell'attività da svolgere, le ore e la retribuzione previste per lo svolgimento della prestazione .

2. I soggetti impegnati nelle attività di cui al presente disciplinare si atterranno alle disposizioni convenute con il Responsabile dell'Area/Servizio cui sono assegnati per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

10. COMPENSI

1. Il pagamento delle prestazioni avviene con la consegna dei Buoni Lavoro che devono essere compilati in ogni parte, firmati e consegnati al prestatore d'opera e riscossi dall'interessato presso qualsiasi ufficio postale.

2. Si stabilisce che, per ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, debba essere erogato il compenso il cui valore è pari al numero di ore prestate nello svolgimento dell'attività assegnata moltiplicate per il valore di un (1) "buono lavoro" (il cui valore nominale viene fissato con Decreto Ministeriale tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'art.70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio).

3. Si prevede quindi che un "buono lavoro", il cui valore nominale attualmente ammonta a 10 €, debba considerarsi come "compenso orario" in favore del prestatore.

4. Il valore nominale del "buono lavoro" è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio.

5. Tali compensi sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati né a fini Irpef né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee).

6. I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale in generale fino al limite economico stabilito dalla legge.

9. NORME FINALI E DI COMPLETAMENTO

1. Per quanto non disposto specificamente nel presente disciplinare, si richiamano le norme che disciplinano tale materia ovvero quelle relative alle prestazioni occasionali di tipo accessorio (d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).